



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per l'occupazione e gli affari sociali*

---

**2013/0081(COD)**

31.7.2013

## **PROGETTO DI PARERE**

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari  
(COM(2013)0151 – C7-0080/2013 – 2013/0081(COD))

Relatore (per parere): Antigoni Papadopoulou

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore gli obiettivi della presente proposta della Commissione di rispondere al proprio mandato fornendo uno strumento utile a sostegno dell'ulteriore rafforzamento dei rapporti sociali, culturali ed economici tra l'UE e i paesi terzi. Ritiene che questa proposta costituisca una buona base, a cui occorra un'ulteriore arricchimento attraverso il dialogo e lo scambio di punti di vista. Lo scopo è promuovere nel miglior modo possibile il trasferimento di competenze e know-how per favorire la competitività dell'UE, salvaguardando nel contempo l'equo trattamento di vari gruppi di cittadini di paesi terzi. Il relatore ritiene che una migliore gestione dei flussi migratori sia essenziale per lo sviluppo di una politica comune dell'immigrazione nell'UE e per l'attuazione più efficace della strategia Europa 2020.

La presente proposta della Commissione assume la forma di una direttiva che modifica e rifonde le direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE. Per ottimizzare i vantaggi, aggiorna il contesto politico e cerca di affrontare adeguatamente i rischi e le carenze identificate nelle relazioni sull'attuazione di entrambe le direttive.

La proposta di modifica e rifusione della Commissione intende migliorare le disposizioni relative ai ricercatori, studenti, allievi, tirocinanti non remunerati e volontari cittadini di paesi terzi. Intende inoltre applicare disposizioni comuni a due nuove categorie di cittadini di paesi terzi: i tirocinanti remunerati e le persone collocate alla pari, per i quali non esiste ancora una regolamentazione comune giuridicamente accettata.

L'esigenza di miglioramenti e di una direttiva di rifusione è rafforzata dalle sfide e circostanze attuali; oggi, l'Unione europea sta affrontando importanti sfide strutturali di natura sia demografica che economica. La popolazione in età lavorativa dovrebbe diminuire nei prossimi anni, mentre i modelli di crescita dell'occupazione incentrata sul personale qualificato resteranno validi. L'Unione è inoltre di fronte ad una situazione di **"emergenza innovazione"**: ogni anno l'Europa spende per la ricerca e lo sviluppo lo 0,8% del PIL in meno rispetto agli Stati Uniti e l'1,5% in meno rispetto al Giappone. Il mercato dell'Unione rimane il più grande del mondo, ma è frammentato e non incoraggia abbastanza l'innovazione. Per realizzare l'obiettivo di un aumento degli investimenti nella ricerca e l'iniziativa faro "Unione dell'innovazione" della strategia Europa 2020 all'Europa occorrerà, secondo le stime, un milione di posti in più nel settore della ricerca. L'immigrazione dai paesi esterni all'UE è una fonte di persone altamente qualificate, tra cui i ricercatori cittadini di paesi terzi, in particolare, costituiscono il gruppo maggiormente necessario. L'UE può attirare attivamente potenziali lavoratori qualificati e un capitale umano con cui l'Unione sarà in grado affrontare le sfide di cui si è parlato. Favorire i contatti tra i popoli e la mobilità è un elemento della politica esterna dell'Unione, soprattutto rispetto ai paesi cui si applica la politica europea di vicinato o ai partner strategici dell'UE. Permettendo ai cittadini di paesi terzi di acquisire competenze e conoscenze grazie a un periodo di formazione in Europa, si incoraggia la "circolazione dei cervelli" e si sostiene la cooperazione con i paesi terzi, a beneficio sia dei paesi di partenza che di quelli di arrivo. La globalizzazione richiede un rafforzamento delle relazioni tra imprese dell'UE e mercati stranieri, e i trasferimenti di tirocinanti e persone collocate alla pari favoriscono lo sviluppo di capitale umano, permettono un arricchimento reciproco per i migranti, il loro paese di origine e il paese ospitante e aumentano la familiarità tra diverse culture.

Il relatore esprime la propria preoccupazione circa il fatto che in mancanza di un quadro giuridico chiaro esiste un rischio di sfruttamento a cui sono esposti, in particolare, i tirocinanti remunerati, i ricercatori e le persone collocate alla pari, il che comporta a sua volta un rischio di concorrenza sleale, e ritiene che tali preoccupazioni debbano essere esaminate e affrontate adeguatamente.

Il relatore accoglie con favore l'obiettivo globale della proposta della Commissione di offrire un quadro giuridico coerente mirato specificamente ai vari gruppi che giungono nell'Unione da paesi terzi. Comprende appieno l'obiettivo di semplificare e razionalizzare in un unico strumento le disposizioni applicabili a questi diversi gruppi. Sottolinea, tuttavia, la complessità di tale compito, dato che esistono molte altre differenze tra queste diverse categorie di cittadini di paesi terzi, rispetto alle poche caratteristiche comuni condivise. Il relatore raccomanda pertanto una serie di modifiche, che potrebbero rafforzare ulteriormente la proposta e sostenerne gli obiettivi.

### **Modifiche**

Il relatore ha esaminato la proposta della Commissione dal punto di vista dell'occupazione. Il testo della Commissione manca di chiarezza e predilige la generalizzazione, mescolando vari tipi di rapporto di lavoro, con valenze differenti per i tirocinanti remunerati, i ricercatori, le persone collocate alla pari e gli studenti. Inoltre, non definisce distinzioni e riferimenti chiari per il rafforzamento del rapporto di lavoro dei gruppi interessati relativamente ai contratti di lavoro, alla sicurezza sociale e alla protezione sociale.

Pertanto il relatore si è trovato ad affrontare un duplice dilemma:

a) chiedere la cancellazione dei tirocinanti remunerati, dei ricercatori e delle persone collocate alla pari dalla presente direttiva, mediante la proposta di un emendamento orizzontale accompagnato da una motivazione, e invitare la Commissione di includere tali categorie in una o più direttive diverse. All'articolo 2, il relatore propone pertanto di escludere, per motivi di chiarezza, tutte le categorie di cittadini di paesi terzi già contemplate dalle altre direttive esistenti (tirocinanti remunerati - trasferimenti intrasocietari, titolari di Carta blu UE, lavoratori stagionali e distaccati);

b) l'alternativa era modificare il testo della direttiva di rifusione, eliminando tutte le possibili scappatoie al fine di proporre un livello minimo di armonizzazione, analogo e in linea con le direttive già adottate (Carta blu, permesso unico) o ancora in discussione (trasferimenti intrasocietari, lavoratori stagionali). Il relatore per parere ha scelto quest'ultima opzione.

È noto che la persistente crisi finanziaria ha approfondito il divario sociale ed economico tra gli Stati membri del sud e del nord dell'Europa, portando a politiche economiche e sociali diverse all'interno dell'UE. In tale contesto, i flussi migratori pongono un problema impellente e creano un ulteriore onere finanziario, quando e se non sufficientemente regolamentati.

Considerata la situazione attuale del mercato del lavoro in numerosi Stati membri e i problemi di dumping sociale nel mercato interno, il relatore si pone un duplice obiettivo: rafforzare i mercati del lavoro per trovare un migliore punto di incontro tra competenze e posti di lavoro nel mercato e garantire parità di trattamento e non discriminazione a tutte le categorie di lavoratori sia dell'UE che provenienti da paesi terzi. A tale scopo, è necessario garantire un

livello minimo di protezione, assicurando nel contempo le condizioni per l'ingresso di manodopera qualificata. Il relatore sostiene con vigore gli sforzi per una politica in materia di immigrazione correttamente gestita e proattiva per attirare nell'UE i cittadini altamente qualificati di paesi terzi. Ritiene, tuttavia, che le proposte di includere tra le categorie obbligatorie le disposizioni relative ai tirocinanti remunerati e alle persone collocate alla pari debbano basarsi su un quadro regolamentare più ampio, che garantisca la protezione sociale e la parità di trattamento. Le disposizioni aggiuntive relative all'accesso al mercato del lavoro dei familiari di persone idonee o le altre disposizioni per prorogare il soggiorno dei ricercatori dopo la conclusione della loro attività dovrebbero tenere conto del principio di sussidiarietà ed essere attuate senza pregiudicare la competenza degli Stati membri di disciplinare tali questioni.

Dopo tutto, non è possibile ignorare il fatto che gli attuali livelli di disoccupazione in molti Stati membri hanno provocato una crisi socioeconomica senza precedenti, costringendo di cittadini dell'UE a cercare lavoro all'esterno dell'Unione.

Nei considerando, il relatore ha proposto vari emendamenti per garantire che i cittadini di paesi terzi godano di pari diritti sociali (considerando 7), la "circolazione dei cervelli" sia incoraggiata e si eviti la "fuga dei cervelli" (considerando 8 bis). Altri emendamenti intendono chiarire la reciprocità e la base giuridica delle convenzioni di accoglienza per i ricercatori (considerando 9 bis), recepire la formulazione indicata in direttive esistenti al fine di garantire l'unità dei familiari dei ricercatori (considerando 11) e definire le condizioni per l'inclusione dei dottorandi nella categoria dei ricercatori (considerando 12). Una serie di emendamenti aggiuntivi affronta le seguenti problematiche: soglie salariali (considerando 12 bis); status delle persone collocate alla pari (considerando 19, 21, 22); contratti di lavoro (considerando 23); status finanziario del richiedente e relative tasse per l'esame delle domande di autorizzazione (considerando 25); condizioni per la proroga del periodo di soggiorno in un nuovo Stato membro (considerando 31); accesso degli studenti al mercato del lavoro (considerando 33, 33 bis, 33 ter, 33 quater); condizioni preliminari per l'accesso al mercato del lavoro per studenti/ricercatori (considerando 34).

Il relatore per parere della commissione EMPL ha concentrato l'attenzione in particolare su aspetti cruciali inclusi negli articoli 3, 7, 12, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 31 (dato che la scadenza per la presentazione del presente parere era piuttosto ravvicinata).

Nell'articolo 3 si chiariscono le definizioni di "tirocinanti remunerati", "persone collocate alla pari", "retribuzione", "lavoro", "datore di lavoro", "familiari", "titolo di istruzione superiore", tirocinante "non remunerato" e "famiglia ospitante".

Nell'articolo 7 viene introdotto il concetto di un rigoroso rapporto di lavoro tra il ricercatore e l'istituto accademico, per tutelare entrambe le parti in questione, avallando disposizioni incluse nelle direttive esistenti sui ricercatori e la Carta blu.

Nell'articolo 12 vengono chiarite le condizioni specifiche in base alle quali a un tirocinante non retribuito o retribuito, cittadino di un paese terzo, può essere concesso un visto per soggiornare in uno Stato membro, con particolare attenzione alla convenzione di formazione o al contratto di lavoro e ai titoli di istruzione superiore precedenti.

Nell'articolo 14 si pone l'accento sullo stato distintivo delle persone collocate alla pari e

sull'importanza di una convenzione giuridicamente vincolante con la famiglia ospitante, al fine di salvaguardare le loro condizioni di lavoro e la copertura sociale nel territorio dell'UE ed evitare il loro sfruttamento. Il relatore sottolinea l'esigenza di elaborare orientamenti specifici e una direttiva speciale per regolamentare il settore delle persone collocate alla pari. Il relatore propone di cancellare "maternità" per evitare abusi della regolamentazione ed estende la responsabilità della famiglia ospitante, affinché fornisca aiuto di emergenza alle persone collocate alla pari.

Nell'articolo 21 i diritti alla parità di trattamento dei ricercatori cittadini di paesi terzi sono tutelati per quanto attiene ai settori della sicurezza sociale.

Nell'articolo 23 si sottolinea che l'orario lavorativo massimo consentito al giorno o a settimana o al mese su base annua per gli studenti lavoratori non sarà inferiore a 10 ore settimanali.

Nell'articolo 24, il relatore sostiene il punto di vista secondo il quale gli interventi riguardo a problemi come la proroga del soggiorno di ricercatori e studenti in altri Stati membri dovrebbero essere facoltativi e restare di competenza assoluta dello Stato membro interessato. Nel contempo, dovrebbe esistere un livello minimo adeguato di armonizzazione in termini di volume di quote di ammissioni.

Nell'articolo 25, il relatore è favorevole al fatto che le deroghe al diritto al ricongiungimento familiare introdotte non contraddicano l'idea della "fuga dei cervelli" nei paesi terzi di origine e debbano essere sempre in linea con i valori e i principi riconosciuti dagli Stati membri.

Negli articoli 27 e 28 viene introdotto una terminologia neutra dal punto di vista del genere in merito ai diritti dei ricercatori e degli studenti contemplati dai programmi dell'Unione per la mobilità e il soggiorno in un secondo Stato membro.

*Nell'articolo 31, il relatore rafforza l'idea della parità di trattamento riguardo alle tasse che i richiedenti dovrebbero pagare per l'esame delle loro domande; tali tasse dovrebbero essere proporzionate al loro stato o capacità finanziaria, con un'attenzione particolare alle categorie non remunerate come i tirocinanti non retribuiti e le persone collocate alla pari.*

## EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

## Emendamento 1

### Proposta di direttiva Considerando 3

#### *Testo della Commissione*

(3) È opportuno che la presente direttiva contribuisca all'obiettivo del programma di Stoccolma di ravvicinare tra loro le legislazioni nazionali relative all'ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi. **L'**immigrazione in provenienza dai paesi terzi **apporta** personale altamente qualificato, in particolare studenti e ricercatori che sono categorie sempre più richieste. Il loro ruolo nell'alimentare una risorsa cruciale dell'Unione, il capitale umano, è fondamentale in quanto permettono una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e pertanto contribuiscono agli obiettivi della strategia Europa 2020.

#### *Emendamento*

(3) È opportuno che la presente direttiva contribuisca all'obiettivo del programma di Stoccolma di ravvicinare tra loro le legislazioni nazionali relative all'ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi. **Le migrazioni all'interno dell'Unione e l'**immigrazione in provenienza dai paesi terzi **potrebbero apportare** personale altamente qualificato, in particolare studenti e ricercatori che sono categorie sempre più richieste. Il loro ruolo nell'alimentare una risorsa cruciale dell'Unione, il capitale umano, **potrebbe essere** fondamentale in quanto permettono una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e pertanto contribuiscono agli obiettivi della strategia Europa 2020.

Or. en

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 4

#### *Testo della Commissione*

(4) Le carenze individuate nelle relazioni sull'attuazione delle due direttive riguardano principalmente i requisiti di ammissione, i diritti, le garanzie procedurali, l'accesso degli studenti al mercato del lavoro durante gli studi, le disposizioni sulla mobilità all'interno dell'Unione ma anche la mancanza di armonizzazione: gli Stati membri erano infatti liberi di scegliere se applicare o meno la legislazione ad alcune categorie come i volontari, gli alunni e i tirocinanti

#### *Emendamento*

(4) Le carenze individuate nelle relazioni sull'attuazione delle due direttive **sui cittadini di paesi terzi** riguardano principalmente i requisiti di ammissione, i diritti, le garanzie procedurali, l'accesso degli studenti al mercato del lavoro durante gli studi, le disposizioni sulla mobilità all'interno dell'Unione ma anche la mancanza **di un livello minimo** di armonizzazione: gli Stati membri erano infatti liberi di scegliere se applicare o meno la legislazione ad alcune categorie

non retribuiti. Da successive e più ampie consultazioni è inoltre emersa la necessità di garantire maggiori possibilità di ricerca di lavoro a ricercatori e studenti e maggiore protezione alle persone collocate alla pari e ai tirocinanti retribuiti, che non rientrano nell'ambito di applicazione degli strumenti in vigore.

come i volontari, gli alunni e i tirocinanti non retribuiti. Da successive e più ampie consultazioni è inoltre emersa la necessità di garantire maggiori possibilità di ricerca di lavoro a ricercatori e studenti e maggiore protezione alle persone collocate alla pari e ai tirocinanti retribuiti, che non rientrano nell'ambito di applicazione degli strumenti in vigore.

Or. en

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di direttiva Considerando 7**

##### *Testo della Commissione*

**(7) *Le migrazioni per i motivi previsti nella presente direttiva dovrebbero generare conoscenze e competenze e promuoverne l'acquisizione. Esse costituiscono una forma di arricchimento reciproco per quanti migrano, per lo Stato d'origine e per lo Stato ospitante, e contribuiscono a promuovere una maggiore comprensione fra culture.***

##### *Emendamento*

**(7) *L'attuazione della presente direttiva potrebbe generare conoscenze e competenze e promuoverne la reciproca acquisizione da parte di studenti, tirocinanti retribuiti e non retribuiti, ricercatori, volontari e persone collocate alla pari; inoltre i ricercatori, i tirocinanti remunerati e le persone collocate alla pari dovrebbero godere, durante il loro soggiorno, dei medesimi diritti dei cittadini dello Stato membro ospitante.***

Or. en

##### *Motivazione*

*Formulazione analoga a quella della direttiva 2005/71CE del Consiglio, pag. 2, considerando 15.*

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)**



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(8 bis) È opportuno che l'attuazione della presente direttiva non favorisca la fuga dei cervelli dai paesi emergenti o in via di sviluppo; pertanto si dovrebbero adottare misure di sostegno e istituire meccanismi per sostenere il reinserimento dei ricercatori nei rispettivi paesi di origine. Permettendo ai cittadini di paesi terzi di acquisire competenze e conoscenze grazie a un periodo di formazione in Europa, si incoraggerebbe la "circolazione dei cervelli" per il reciproco beneficio e non una fuga dei cervelli a danno dei paesi terzi di origine.***

Or. en

*Motivazione*

*Permettendo ai cittadini di paesi terzi di acquisire competenze e conoscenze grazie a un periodo di formazione in Europa, si incoraggerebbe la "circolazione dei cervelli" per il reciproco beneficio e non una fuga dei cervelli a danno dei paesi terzi di origine.*

## **Emendamento 5**

### **Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(9 bis) In linea di principio, la procedura di ammissione per i ricercatori dovrebbe essere basata su una convenzione di accoglienza giuridicamente vincolante e valida tra il ricercatore cittadino di un paese terzo e l'organizzazione di ricerca ospitante ed essere definita da un rapporto di lavoro conforme alla normativa in vigore in uno Stato membro e/o disciplinata dalla normativa vigente in uno Stato membro. Occorre pertanto disporre di un permesso di lavoro in aggiunta al permesso di soggiorno.***

**Emendamento 6****Proposta di direttiva  
Considerando 11***Testo della Commissione*

(11) Al fine di rendere l'Unione più interessante per i ricercatori cittadini di paesi terzi, i familiari dei ricercatori, **quali definiti** nella direttiva 2003/86/CE, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, **dovrebbero essere ammessi insieme a loro. Essi dovrebbero beneficiare di** misure a favore della mobilità all'interno dell'Unione e **avere** accesso al mercato del lavoro.

*Emendamento*

(11) Al fine di rendere l'Unione più interessante per i ricercatori cittadini di paesi terzi **con titoli di istruzione elevati e altamente qualificati, è essenziale favorire l'unità dei componenti delle famiglie dei ricercatori;** i familiari dei ricercatori **devono poter beneficiare, come definito** nella direttiva 2003/86/CE, del 22 settembre 2003, **del** diritto al ricongiungimento familiare **e delle** misure a favore della mobilità all'interno dell'Unione. **L'accesso al mercato del lavoro concesso ai familiari dei cittadini di paesi terzi idonei andrebbe consentito, senza che ciò osti alla competenza dello Stato membro di regolamentarlo, tenuto conto della situazione dei rispettivi mercati del lavoro. Gli Stati membri sono incoraggiati a introdurre condizioni e misure per l'integrazione, come l'apprendimento della lingua. Tuttavia, il diritto al ricongiungimento familiare non dovrebbe essere concesso quale incentivo aggiuntivo per incoraggiare la fuga dei cervelli dai paesi terzi di origine.**

*Motivazione*

*La formulazione è analoga a quella utilizzata nella direttiva sulla Carta blu.*

**Emendamento 7****Proposta di direttiva  
Considerando 12**

*Testo della Commissione*

(12) *Laddove opportuno, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a considerare i dottorandi* alla stregua dei ricercatori.

*Emendamento*

(12) *I tradizionali canali di ammissione, come le assunzioni e i tirocini, dovrebbero essere mantenuti per i dottorandi che si occupano di ricerca; in circostanze speciali, ovvero quando le loro competenze accademiche in ambiti di ricerca specifici potrebbero apportare un valore aggiunto ai programmi dell'UE per l'innovazione e la crescita, tali dottorandi potrebbero essere trattati* alla stregua dei ricercatori.

Or. en

*Motivazione*

*La formulazione della Commissione è troppo generica, deve essere definita in modo più specifico con una nuova formulazione, ai sensi della direttiva 2005/71/CE del Consiglio.*

**Emendamento 8**

**Proposta di direttiva  
Considerando 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(12 bis) È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso in funzione della domanda specifico per i ricercatori e i tirocinanti remunerati, basato su criteri obiettivi, come una soglia salariale minima analoga ai livelli salariali applicati negli Stati membri, oltre che sulle qualifiche accademiche. Occorre stabilire un minimo comune denominatore per la soglia salariale, per garantire un livello minimo di armonizzazione delle condizioni di ammissione in tutta la Comunità. La soglia salariale stabilisce un livello minimo, ma gli Stati membri possono definirne una più elevata. Gli Stati membri dovrebbero fissare la rispettiva soglia in conformità alla*

*situazione e all'organizzazione dei loro rispettivi mercati del lavoro e alle loro politiche generali in materia di immigrazione.*

Or. en

*Motivazione*

*Disposizione analoga al contenuto della direttiva sulla Carta blu e della direttiva relativa al distacco dei lavoratori.*

**Emendamento 9**

**Proposta di direttiva  
Considerando 19 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(19 bis) Si ritiene, tuttavia, che il riferimento ai cittadini di paesi terzi contenuto nella presente direttiva abbia una portata troppo limitata per avere un effetto sostanziale in termini di armonizzazione; è quindi opportuno avanzare una proposta di direttiva distinta, mirata e specifica sulla loro situazione nell'Unione europea.***

Or. en

*Motivazione*

*Dovrebbe esistere un livello minimo di armonizzazione per le persone collocate alla pari, definito dalla presente direttiva, ma specificato da una direttiva distinta che contempli esclusivamente tale categoria.*

**Emendamento 10**

**Proposta di direttiva  
Considerando 20**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(20) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai tirocinanti retribuiti che vengono a lavorare nell'Unione nel***

***soppresso***

**quadro di un trasferimento intrasocietario, in quanto rientrano nell'ambito di applicazione della [direttiva 2013/xx/UE sui trasferimenti intrasocietari].**

Or. en

#### *Motivazione*

*Importato nell'articolo 2, dove è presente un chiaro riferimento ai "tirocinanti" nel quadro della direttiva TIS; i trasferimenti intrasocietari non sono contemplati dalla presente direttiva.*

### **Emendamento 11**

#### **Proposta di direttiva Considerando 21**

##### *Testo della Commissione*

(21) Poiché attualmente a livello dell'Unione non esiste un quadro giuridico relativo ai cittadini di paesi terzi collocati alla pari che ne garantisca un equo trattamento, è opportuno introdurre disposizioni che affrontino le esigenze specifiche di questo gruppo particolarmente vulnerabile. Occorre che la presente direttiva stabilisca condizioni che siano rispettate sia dalle persone collocate alla pari sia dalla famiglia ospitante, in particolare per quanto riguarda l'accordo tra le parti che **ricomprenda anche elementi quali** la somma di denaro corrisposta per le piccole spese.

##### *Emendamento*

(21) **Una persona collocata alla pari non rientra né nella categoria degli studenti né in quella dei lavoratori, ma in una categoria speciale caratterizzata da elementi di entrambe; è quindi necessario elaborare orientamenti che garantiscano il riconoscimento e la tutela dello stato distintivo delle persone collocate alla pari e che fissino le loro condizioni di lavoro e di copertura sociale, e il settore del collocamento alla pari deve essere idoneamente regolamentato a livello nazionale e internazionale.** Poiché attualmente a livello dell'Unione non esiste un quadro giuridico relativo ai cittadini di paesi terzi collocati alla pari che ne garantisca un equo trattamento, è opportuno introdurre disposizioni che affrontino le esigenze specifiche di questo gruppo particolarmente vulnerabile. Occorre che la presente direttiva stabilisca condizioni che siano rispettate sia dalle persone collocate alla pari sia dalla famiglia ospitante, in particolare per quanto riguarda l'accordo tra le parti che **deve essere giuridicamente vincolante, per**

*attribuire alle persone collocate alla pari una protezione sociale adeguata<sup>1</sup>, definire chiaramente i loro diritti, responsabilità e natura dei compiti, nonché l'orario di lavoro settimanale, la somma di denaro corrisposta per le piccole spese ed evitare che tali persone diventino potenziali vittime della tratta di esseri umani e dello sfruttamento sessuale<sup>2</sup>.*

---

<sup>1</sup>*Carta sociale europea*

<sup>2</sup>*Documento GAATW e nota del dipartimento tematico C del Parlamento "Abused Domestic Workers in Europe: Au pairs".*

Or. en

#### *Motivazione*

*Quella delle persone collocate alla pari costituisce una categoria speciale, con caratteristiche sia della categoria dei lavoratori che di quella degli studenti; è pertanto opportuno adottare disposizioni speciali in merito.*

#### **Emendamento 12**

##### **Proposta di direttiva Considerando 23**

###### *Testo della Commissione*

(23) Nelle autorizzazioni occorre indicare lo status del cittadino di paese terzo interessato *e* i rispettivi programmi dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità. Gli Stati membri possono fornire informazioni supplementari su supporto cartaceo o elettronico, purché ciò non equivalga a imporre condizioni aggiuntive.

###### *Emendamento*

(23) Nelle autorizzazioni occorre indicare lo status **giuridico e civile** del cittadino di paese terzo interessato, **i possibili contratti di lavoro, le offerte di tirocini non remunerati, la natura degli studi e il lavoro volontario concordato nonché** i rispettivi programmi **di ricerca o di altro tipo** dell'Unione comprendenti misure sulla mobilità. Gli Stati membri possono fornire informazioni supplementari su supporto cartaceo o elettronico, purché ciò non equivalga a imporre condizioni aggiuntive.

Or. en

## Motivazione

*Il suddetto riferimento allo status giuridico e civile si riferisce alla cittadinanza della persona e alla sua condizione coniugale, direttamente collegati al diritto al ricongiungimento familiare.*

### Emendamento 13

#### Proposta di direttiva Considerando 25

##### *Testo della Commissione*

(25) Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di tasse per il trattamento delle domande di autorizzazione. Tali tasse devono essere proporzionate allo scopo del soggiorno.

##### *Emendamento*

(25) Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di tasse per il trattamento delle domande di autorizzazione. Tali tasse devono essere proporzionate allo scopo del soggiorno *e allo stato finanziario del richiedente ed è opportuno prevedere la possibilità di un rimborso da parte dell'ente o della famiglia ospitante in caso di tirocini e collocamenti alla pari non retribuiti.*

Or. en

### Emendamento 14

#### Proposta di direttiva Considerando 31

##### *Testo della Commissione*

(31) *Si deve agevolare la mobilità all'interno dell'Unione di ricercatori, studenti e tirocinanti retribuiti cittadini di paesi terzi.* Per i ricercatori, è opportuno che la presente direttiva migliori le disposizioni *relative al* periodo durante il quale l'autorizzazione concessa dal primo Stato membro *dovrebbe* coprire i soggiorni in un secondo Stato membro senza la necessità di una nuova convenzione di accoglienza. Occorre inoltre introdurre miglioramenti per quanto concerne la situazione degli studenti e la nuova

##### *Emendamento*

(31) Per i ricercatori, è opportuno che la presente direttiva migliori le disposizioni *in merito alla possibilità di proroga del periodo definito esplicitamente* durante il quale l'autorizzazione concessa dal primo Stato membro *potrebbe* coprire i soggiorni in un secondo Stato membro senza la necessità di una nuova convenzione di accoglienza. *Ciò richiederebbe, tuttavia, l'assenso del nuovo Stato membro, a condizione che tale proroga fosse inclusa nel contratto di lavoro originale in quanto parte delle specifiche esigenze del*

categoria dei tirocinanti retribuiti, autorizzandoli a soggiornare in un secondo Stato membro per periodi di durata compresa fra tre e sei mesi, purché rispettino le condizioni generali previste dalla presente direttiva. Ai cittadini di paesi terzi tirocinanti che entrano nell'Unione in qualità di persone trasferite all'interno di una società, devono applicarsi disposizioni specifiche sulla mobilità all'interno dell'Unione a seconda della natura del loro trasferimento, in conformità della [direttiva 2013/xx/UE sui trasferimenti intrasocietari].

***programma di ricerca seguito.*** Occorre inoltre introdurre miglioramenti per quanto concerne la situazione degli studenti e la nuova categoria dei tirocinanti retribuiti, autorizzandoli a soggiornare in un secondo Stato membro per periodi di durata ***chiaramente definita e*** compresa fra tre e sei mesi, purché rispettino le condizioni generali previste dalla presente direttiva ***ed esistano misure adeguate per evitare possibili rischi di abusi.*** Ai cittadini di paesi terzi tirocinanti che entrano nell'Unione in qualità di persone trasferite all'interno di una società, devono applicarsi disposizioni specifiche sulla mobilità all'interno dell'Unione a seconda della natura del loro trasferimento, in conformità della [direttiva 2013/xx/UE sui trasferimenti intrasocietari].

Or. en

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva Considerando 33

#### *Testo della Commissione*

(33) Per permettere agli studenti cittadini di paesi terzi di coprire ***meglio*** parte del costo dei loro studi, dovrebbe essere consentito loro ***un più ampio*** accesso al mercato del lavoro ***alle condizioni fissate dalla presente direttiva, cioè per un minimo di 20 ore alla settimana. Il principio dell'accesso degli studenti al mercato del lavoro dovrebbe costituire la regola generale; tuttavia, in circostanze eccezionali,*** gli Stati membri dovrebbero poter valutare la situazione del mercato nazionale del lavoro, ***purché ciò non rischi di negare interamente il diritto di lavorare.***

#### *Emendamento*

(33) Per permettere agli studenti cittadini di paesi terzi di coprire parte del costo dei loro studi, dovrebbe ***avere opportunità simili ed*** essere consentito loro ***lo stesso*** accesso al mercato del lavoro ***di cui godono gli studenti cittadini dell'UE: tenuto conto del fatto che*** gli Stati membri dovrebbero poter valutare la situazione ***esistente*** del ***proprio*** mercato nazionale del lavoro ***e concedere un'autorizzazione preliminare per un permesso di lavoro agli studenti che desiderano esercitare un'attività economica. L'accesso al mercato del lavoro andrebbe consentito senza che ciò osti alla competenza degli Stati membri di regolamentare tale accesso.***



## **Emendamento 16**

### **Proposta di direttiva Considerando 33 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(33 bis) L'autorizzazione e ammissione di studenti cittadini di paesi terzi alle scuole e università non dovrebbe escludere la possibilità di un'occupazione a tempo parziale, a condizione che ciò non arrechi pregiudizio all'istruzione, in quanto scopo principale del soggiorno.***

Or. en

## **Emendamento 17**

### **Proposta di direttiva Considerando 33 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(33 ter) La possibilità che il lavoro superi le 10 ore settimanali non dovrebbe essere esclusa, ma andrebbe ammessa solo se per il potenziale datore di lavoro non sia possibile assumere una persona disoccupata con pari qualifiche iscritta ai servizi per l'impiego dello Stato membro.***

Or. en

## **Emendamento 18**

### **Proposta di direttiva Considerando 33 quater (nuovo)**

***(33 quater) L'occupazione degli studenti andrebbe consentita e monitorata dal rispettivo istituto in collaborazione con i servizi per l'impiego dello Stato membro; il completamento riuscito dei loro compiti accademici dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'occupazione, in particolare nel quadro della presente direttiva.***

Or. en

*Motivazione*

*Chiarimento relativo allo status del cittadino di un paese terzo, in quanto studente e lavoratore a tempo parziale, dato che manca la responsabilità dell'istituto.*

**Emendamento 19**

**Proposta di direttiva  
Considerando 34**

*Testo della Commissione*

(34) Al fine di garantire in futuro una forza lavoro altamente qualificata, è opportuno che gli Stati membri autorizzino gli studenti che si laureano nell'Unione a rimanere sul loro territorio con l'intenzione di individuare opportunità di lavoro o di avviare un'impresa, per **12** mesi dopo la scadenza dell'autorizzazione iniziale. È inoltre opportuno che **accardino** la medesima autorizzazione ai ricercatori a completamento del progetto di ricerca **come definito nella** convenzione di accoglienza. Ciò non deve **corrispondere a** un diritto automatico ad accedere al mercato del lavoro o ad avviare un'impresa. **Può essere chiesto** a tali persone di fornire prove conformemente

*Emendamento*

(34) Al fine di garantire in futuro una forza lavoro altamente qualificata, è opportuno che gli Stati membri autorizzino, **a propria discrezione**, gli studenti che si laureano nell'Unione a rimanere sul loro territorio con l'intenzione di individuare opportunità di lavoro o di avviare un'impresa, per **6** mesi dopo la scadenza dell'autorizzazione iniziale. È inoltre opportuno che **possano accordare** la medesima autorizzazione ai ricercatori a completamento del progetto di ricerca **in base alla** convenzione di accoglienza, **al contratto di lavoro e alle condizioni del mercato del lavoro nel singolo Stato membro**. Ciò non deve **significare** un diritto automatico ad accedere al mercato del lavoro o ad avviare

all'articolo 24.

un'impresa, **ma una decisione presa dagli Stati membri in presenza di determinate condizioni preliminari e previa richiesta** a tali persone di fornire prove conformemente all'articolo 24.

Or. en

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva Considerando 36

#### *Testo della Commissione*

(36) Per rendere l'Unione più attraente per ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti, volontari e persone collocate alla pari che siano cittadini di paesi terzi, è importante assicurarne l'equo trattamento ai sensi dell'articolo 79 del trattato. ***Tali gruppi hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante in virtù della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro***<sup>24</sup>. Ai ricercatori cittadini di paesi terzi è opportuno riconoscere, oltre ai diritti concessi in virtù della direttiva 2011/98/UE, i diritti ***più favorevoli*** alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante nei settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Quest'ultimo accorda infatti agli Stati membri la possibilità di limitare la parità di trattamento in alcuni settori della sicurezza sociale, tra cui le prestazioni

#### *Emendamento*

(36) Per rendere l'Unione più attraente per ricercatori, studenti, alunni, tirocinanti, volontari e persone collocate alla pari che siano cittadini di paesi terzi, è importante assicurarne l'equo trattamento ai sensi dell'articolo 79 del trattato. Ai ricercatori cittadini di paesi terzi è opportuno riconoscere, oltre ai diritti concessi in virtù della direttiva 2011/98/UE, i diritti alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante nei settori della sicurezza sociale ***che sono*** definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Quest'ultimo accorda infatti agli Stati membri la possibilità di limitare la parità di trattamento in alcuni settori della sicurezza sociale, tra cui le prestazioni familiari, e tale limitazione rischia di nuocere ai ricercatori. Inoltre, indipendentemente dal fatto che il diritto dell'Unione o il diritto nazionale dello Stato membro ospitante conceda ad alunni, volontari, tirocinanti non retribuiti e persone collocate alla pari cittadini di paesi terzi l'accesso al mercato del lavoro, questi dovrebbero godere della parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante per quanto concerne l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e la loro fornitura.

familiari, e tale limitazione rischia di nuocere ai ricercatori. Inoltre, indipendentemente dal fatto che il diritto dell'Unione o il diritto nazionale dello Stato membro ospitante conceda ad alunni, volontari, tirocinanti non retribuiti e persone collocate alla pari cittadini di paesi terzi l'accesso al mercato del lavoro, questi dovrebbero godere della parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante per quanto concerne l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e la loro fornitura.

Or. en

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva Articolo 1 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a 90 giorni, per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato o collocamento alla pari;

#### *Emendamento*

a) le condizioni di ingresso e soggiorno **e di lavoro** dei cittadini di paesi terzi che si rechino nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore a 90 giorni, per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, **o** volontariato o collocamento alla pari;

Or. en

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva Articolo 1 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) le condizioni di ingresso e soggiorno di studenti e tirocinanti retribuiti che siano cittadini di paesi terzi, per un periodo superiore a 90 giorni in Stati membri

#### *Emendamento*

b) le condizioni di ingresso e soggiorno **e di lavoro** di studenti e tirocinanti retribuiti che siano cittadini di paesi terzi, per un periodo superiore a 90 giorni in Stati

diversi dallo Stato membro che per primo accorda loro un'autorizzazione sulla base della presente direttiva;

membri diversi dallo Stato membro che per primo accorda loro un'autorizzazione sulla base della presente direttiva;

Or. en

## Emendamento 23

### Proposta di direttiva Articolo 1 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

(c) le condizioni di ingresso e soggiorno di ricercatori che siano cittadini di paesi terzi, in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo accorda loro un'autorizzazione sulla base della presente direttiva.

#### *Emendamento*

(c) le condizioni di ingresso e soggiorno **e di lavoro** di ricercatori che siano cittadini di paesi terzi, in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo accorda loro un'autorizzazione sulla base della presente direttiva.

Or. en

## Emendamento 24

### Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g

#### *Testo della Commissione*

(g) che entrano nell'Unione in qualità di tirocinanti nell'ambito di un trasferimento intrasocietario **in virtù** della [direttiva 2013/xx/UE sui trasferimenti intrasocietari].

#### *Emendamento*

(g) che entrano nell'Unione in qualità di tirocinanti **retribuiti** nell'ambito di un trasferimento intrasocietario **e rientrano nell'ambito di applicazione** della [direttiva 2013/xx/UE sui trasferimenti intrasocietari].

Or. en

## Emendamento 25

### Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(g bis) che richiedono l'autorizzazione di risiedere ed entrare in uno Stato membro in qualità di "titolari di una Carta blu UE", nel significato di cui alla direttiva 2009/50/CE, per lavorare come dipendenti altamente qualificati nel territorio di uno Stato membro;***

Or. en

## **Emendamento 26**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(g ter) che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratori stagionali;***

Or. en

## **Emendamento 27**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera g quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(g quater) che sono contemplati dalla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi<sup>1</sup>, finché sono distaccati sul territorio dello Stato membro interessato.***

---

***1 G U L 18 del 21.1.1997, pag. 22.***

*Motivazione*

*Le categorie già trattate da altre direttive dovrebbero essere escluse da questa disposizione per motivi di chiarezza.*

**Emendamento 28****Proposta di direttiva****Articolo 3 – lettera f***Testo della Commissione*

(f) "tirocinante retribuito", il cittadino di paese terzo **che** sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per effettuare un periodo di formazione in contropartita della quale percepisce una retribuzione, in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro interessato;

*Emendamento*

(f) "tirocinante retribuito", il cittadino di paese terzo **con istruzione o qualifiche precedenti pertinenti, che sia un dipendente in formazione ai fini della crescita professionale, lavori nel quadro di un contratto di lavoro e** sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro per effettuare un periodo di formazione in contropartita della quale percepisce una retribuzione, in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro interessato **o del contratto collettivo applicabile**;

*Motivazione*

*Nella sua formulazione attuale, la definizione non menziona l'obiettivo di essere un tirocinante retribuito e non contiene un riferimento al rapporto di lavoro che prevede la remunerazione.*

**Emendamento 29****Proposta di direttiva****Articolo 3 – lettera i***Testo della Commissione*

(i) "persona collocata alla pari", **il cittadino**

*Emendamento*

(i) "persona collocata alla pari", **un giovane**

di paese terzo che sia temporaneamente ospitato da una famiglia sul territorio di uno Stato membro ***in cambio di lavori domestici leggeri e della cura di bambini, allo scopo di migliorare*** le sue competenze linguistiche e la sua conoscenza del paese ospitante;

***adulto*** di paese terzo ***di età compresa tra i 18 e i 30 anni*** che sia temporaneamente ospitato da una famiglia sul territorio di uno Stato membro, ***per un periodo determinato di tempo durante il quale migliora la sua istruzione,*** le sue competenze linguistiche e la sua conoscenza ***culturale*** del paese ospitante, ***in cambio di piccoli lavori domestici e della custodia dei bambini.***

Or. en

#### *Motivazione*

*Formulazione conforme a quella utilizzata nell'accordo europeo del Consiglio d'Europa 1968 dall'International Au pair Association e riportata in una relazione programmatica del Parlamento in merito.*

### **Emendamento 30**

#### **Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera m**

##### *Testo della Commissione*

(m) "retribuzione", il ***pagamento, in qualsiasi forma, ricevuto in*** contropartita ***delle*** prestazioni effettuate e considerato in forza della legislazione nazionale ***o*** della prassi consolidata quale elemento costitutivo di un rapporto di lavoro;

##### *Emendamento*

(m) "retribuzione", il ***salario e qualsiasi altra contropartita, in denaro o in natura, che il lavoratore percepisce direttamente per il suo lavoro dal datore di lavoro e che è equivalente alle*** prestazioni effettuate e considerato in forza della legislazione nazionale, della prassi consolidata ***o del contratto collettivo applicabile*** quale elemento costitutivo di un rapporto di lavoro;

Or. en

#### *Motivazione*

*La definizione è debole, in particolare ai fini della presente direttiva, che comprende problematiche relative alle persone collocate alla pari. Per non parlare dell'esigenza di porre l'accento sul rapporto di lavoro.*



## Emendamento 31

### Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera n

#### *Testo della Commissione*

(n) "lavoro", l'esercizio di attività comprendenti **qualsiasi** forma di manodopera o lavoro disciplinata dalla legislazione nazionale o conformemente a una prassi consolidata per conto e sotto la direzione e la supervisione di un datore di lavoro;

#### *Emendamento*

(n) "lavoro", l'esercizio di attività comprendenti **una** forma di manodopera o lavoro disciplinata dalla legislazione nazionale **o dal contratto collettivo applicabile** o conformemente a una prassi consolidata per conto e sotto la direzione e la supervisione di un datore di lavoro; **comporta un contratto legale tra due parti, ovvero il datore di lavoro e il dipendente, attraverso il quale sorgono diritti e obbligazioni reciproci tra le suddette due parti;**

Or. en

## Emendamento 32

### Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera n bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(n bis) "datore di lavoro", qualsiasi persona fisica o giuridica sotto la cui direzione si svolge il lavoro<sup>1</sup>;**

---

<sup>1</sup>**Direttiva 2009/52/CE**

Or. en

## Emendamento 33

### Proposta di direttiva Articolo 3 – lettera n ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(n ter) "familiari", i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/86/CE;*

Or. en

### **Emendamento 34**

**Proposta di direttiva  
Articolo 3 – lettera n quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(n quater) "titolo di istruzione superiore", qualsiasi diploma, certificato o altro titolo di formale qualificazione rilasciato da un'autorità competente che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore post-secondaria, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto di istruzione riconosciuto come istituto di istruzione superiore dallo Stato in cui è situato. Ai fini della presente direttiva, un titolo d'istruzione superiore viene tenuto in considerazione a condizione che gli studi richiesti per conseguirlo abbiano avuto una durata di almeno tre anni e diano accesso a titoli e programmi di dottorato<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> *GUL 155 del 18.6.2009, pag. 21*

Or. en

### **Emendamento 35**

**Proposta di direttiva  
Articolo 3 – lettera n quinquies (nuova)**

*(n quinquies) "famiglia ospitante", la famiglia, anche composta da un unico genitore, che ha in genere almeno un figlio di meno di 18 anni che vive sotto lo stesso tetto, che accoglie temporaneamente la persona collocata alla pari e le permette di condividere la vita familiare quotidiana nel territorio di uno Stato membro, sulla base di una convenzione giuridicamente vincolante conclusa tra la famiglia ospitante e la persona collocata alla pari;*

Or. en

*Motivazione*

*Manca il riferimento alle famiglie monoparentali e secondo il Consiglio d'Europa e altri studi politici, esiste un limite anche per i figli che appartengono alla famiglia, dato che occuparsi dei bambini è uno dei motivi per cui si richiede la presenza di una persona collocata alla pari. La convenzione dovrebbe essere giuridicamente vincolante per evitare casi di sfruttamento e trattamento iniquo.*

**Emendamento 36**

**Proposta di direttiva  
Articolo 4 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica **per quanto riguarda gli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 29, specialmente nell'ambito di partenariati per la mobilità.**

*Emendamento*

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli alle categorie di persone cui si applica.

Or. en

## Emendamento 37

### Proposta di direttiva Articolo 6 – lettera f

#### *Testo della Commissione*

(f) esibire le prove richieste dallo Stato membro per dimostrare che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, al tirocinio e al ritorno, fatto salvo l'esame specifico di ogni singolo caso.

#### *Emendamento*

(f) esibire le prove richieste dallo Stato membro per dimostrare che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, al tirocinio e al ritorno, fatto salvo l'esame specifico di ogni singolo caso. ***L'esibizione di tali prove è necessaria anche nel caso in cui il cittadino del paese terzo benefici di una sovvenzione o di una borsa di studio, o abbia ottenuto l'impegno a essere preso a carico da una famiglia ospitante o disponga di una proposta di lavoro definitiva vincolante di lavoro;***

Or. en

#### *Motivazione*

*La possibilità di sovvenzioni, borse di studio e impegni alla presa in carico dovrebbero essere menzionata e sempre dichiarata dal cittadino di un paese terzo, per motivi fiscali e ai fini di un migliore controllo amministrativo da parte degli Stati membri.*

## Emendamento 38

### Proposta di direttiva Articolo 6 – lettera f bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(f bis) fornire il proprio indirizzo nel territorio dello Stato membro interessato;***

Or. en

#### *Motivazione*

*Rispecchia la formulazione adottata nelle altre direttive sui cittadini di paesi terzi.*

## Emendamento 39

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) presentare una convenzione di accoglienza firmata con un istituto di ricerca conformemente all'articolo 9, paragrafi 1 e 2;

#### *Emendamento*

a) presentare una convenzione di accoglienza ***valida, comprensiva di un contratto di lavoro valido o di un'offerta di lavoro definitiva come ricercatore, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale, e*** firmata con un istituto di ricerca conformemente all'articolo 9, paragrafi 1 e 2;

Or. en

## Emendamento 40

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(a bis) presentare un documento di viaggio valido, ai sensi dell'articolo 6, e dimostrare di disporre o, se previsto dalla legge nazionale, di avere fatto richiesta di un'assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, durante i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo né di prestazioni corrispondenti connesse al contratto di lavoro o in virtù di esso;***

Or. en

## Emendamento 41

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) presentare una conferma valida, ottenuta dall'istituto di ricerca interessato, del possesso delle qualifiche accademiche richieste per essere accettato come ricercatore in un ambito specifico ai fini di un progetto di ricerca;***

Or. en

## Emendamento 42

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. Gli Stati membri possono accettare, conformemente alla legislazione nazionale, una domanda presentata quando il cittadino di paese terzo si trova già sul loro territorio.

5. Gli Stati membri possono accettare, conformemente alla legislazione nazionale, una domanda presentata quando il cittadino di paese terzo si trova già sul loro territorio ***per completare il proprio dottorato.***

Or. en

## Emendamento 43

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

6. ***Gli Stati membri stabiliscono se le*** domande di autorizzazione ***debbano*** essere presentate ***dal ricercatore o dall'istituto di ricerca interessato.***

6. ***Le*** domande di autorizzazione ***devono*** essere presentate ***dall'organizzazione di ricerca interessata in piena collaborazione e accordo con il potenziale***

*ricercatore.*

Or. en

#### **Emendamento 44**

##### **Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***6 bis. Prima di decidere in merito a una domanda o convenzione di accoglienza e nel vagliare i rinnovi o le autorizzazioni di cui agli articoli 6 e 16 durante il primo anno di legale occupazione del ricercatore, gli Stati membri possono esaminare la situazione del loro mercato del lavoro e applicare le procedure nazionali relative ai requisiti per la copertura di posti vacanti.***

Or. en

#### **Emendamento 45**

##### **Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 6 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***6 ter. Se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono pertinenti e soddisfatte, il ricercatore cittadino di paese terzo lo dichiara e presenta la documentazione legale per i suoi familiari, parallelamente alla domanda di autorizzazione.***

Or. en

*Motivazione*

*Formulazione analoga alle direttive sui ricercatori, la Carta blu, i ricongiungimenti familiari*

*e le sanzioni contro i datori di lavoro di cittadini di paesi terzi irregolari.*

#### **Emendamento 46**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) **informazioni sul** rapporto **giuridico** tra l'istituto di ricerca e il ricercatore;

*Emendamento*

e) **specificazione del** rapporto **di lavoro** tra l'istituto di ricerca e il ricercatore;

Or. en

#### **Emendamento 47**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f**

*Testo della Commissione*

f) **informazioni sulle** condizioni di lavoro del ricercatore.

*Emendamento*

f) **specificazione delle** condizioni di lavoro del ricercatore **e della protezione di sicurezza sociale** del ricercatore.

Or. en

#### **Emendamento 48**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**f bis) informazioni sulle qualifiche del ricercatore alla luce dell'ambito e degli obiettivi della ricerca;**

Or. en



## Emendamento 49

### Proposta di direttiva

#### Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***f ter) la prova di disporre, o di avere fatto richiesta di un'assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono coperti i cittadini dello specifico Stato membro.***

Or. en

## Emendamento 50

### Proposta di direttiva

#### Articolo 12 – titolo

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Requisiti specifici per i tirocinanti

Requisiti specifici per i tirocinanti  
***retribuiti o non retribuiti***

Or. en

## Emendamento 51

### Proposta di direttiva

#### Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) ***aver stipulato*** una convenzione di formazione, eventualmente ***approvata*** dall'autorità competente dello Stato membro interessato in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa, per effettuare un tirocinio presso un'impresa pubblica o privata, ovvero presso un istituto di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto dallo Stato membro in conformità della sua

a) ***fornire la prova di aver stipulato*** una convenzione di formazione ***o un contratto di lavoro***, eventualmente ***approvati*** dall'autorità competente dello Stato membro interessato in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa, per effettuare un tirocinio presso un'impresa pubblica o privata, ovvero presso un istituto di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto dallo Stato membro in conformità della sua

regolamentazione o prassi amministrativa;

regolamentazione o prassi amministrativa;

Or. en

## Emendamento 52

### Proposta di direttiva

#### Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) dimostrare, se richiesto dallo Stato membro, di avere **un'istruzione o qualifiche o esperienze** professionali di rilievo conseguite in precedenza, tali da consentirgli di beneficiare dell'esperienza di lavoro;

##### *Emendamento*

b) dimostrare, se richiesto dallo Stato membro, di avere **un titolo di istruzione superiore o qualifiche** professionali di rilievo conseguite in precedenza, tali da consentirgli di beneficiare dell'esperienza di lavoro;

Or. en

## Emendamento 53

### Proposta di direttiva

#### Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***b bis) fornire la prova che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, alla formazione e al ritorno. Lo Stato membro rende pubblico l'importo delle risorse minime mensili necessarie ai fini della presente disposizione, senza pregiudizio dell'esame individuale della situazione di ciascun richiedente.***

Or. en

## Emendamento 54

### Proposta di direttiva

#### Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

La convenzione di cui alla lettera a) descrive il programma di formazione, ne specifica la durata, indica le condizioni alle quali il tirocinante è controllato nello svolgere il programma, l'orario di lavoro, il rapporto giuridico con l'ente ospitante e, se il tirocinante è retribuito, la retribuzione corrisposta.

##### *Emendamento*

La convenzione di cui alla lettera a) descrive il programma di formazione, ne specifica la durata, indica le condizioni alle quali il tirocinante è controllato nello svolgere il programma, l'orario di lavoro, il rapporto giuridico con l'ente ospitante e, se il tirocinante è retribuito, la retribuzione corrisposta **e tutte le altre condizioni di lavoro, comprese le prestazioni e la protezione sociale.**

Or. en

## Emendamento 55

### Proposta di direttiva

#### Articolo 12 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri possono richiedere all'ente ospitante di dichiarare che il cittadino di paese terzo in questione non colma un posto in organico.

##### *Emendamento*

2. Gli Stati membri possono richiedere all'ente ospitante di dichiarare che il cittadino di paese terzo in questione non colma un posto in organico, **per garantire che i lavoratori stranieri non siano sfruttati come "manodopera a basso costo" al fine di aumentare i margini di guadagno delle imprese e promuovere in tal modo il dumping sociale.**

Or. en

## Emendamento 56

### Proposta di direttiva

#### Articolo 14 – lettera a

*Testo della Commissione*

a) avere un'età non inferiore a **17** anni e, **tranne in casi giustificati singolarmente**, non superiore a 30 anni;

*Emendamento*

a) avere un'età non inferiore a **18** anni o **avere raggiunto l'età prevista dalla rispettiva legislazione nazionale per la conclusione di contratti, ma comunque** non superiore a 30 anni;

Or. en

*Motivazione*

*Come sottolineato nella definizione di persona collocata alla pari, è necessario evitare situazioni di sfruttamento di minori e 18 anni è la maggiore età nella maggior parte degli Stati e l'età in cui la persona può stipulare legalmente un contratto senza il consenso di un adulto. È opportuno prestare attenzione, tuttavia, alla normativa nazionale dei paesi terzi in materia di maggiore età, quando cioè si può esercitare la maggior parte dei diritti legati all'età adulta.*

**Emendamento 57**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 14 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) comprovare che la famiglia ospitante si assume la piena responsabilità per quanto lo riguarda, per l'intero periodo di permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di vitto e alloggio, le prestazioni in caso di malattia, **maternità** o incidente;

*Emendamento*

b) comprovare che la famiglia ospitante si assume la piena responsabilità per quanto lo riguarda, per l'intero periodo di permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di vitto e alloggio, le prestazioni in caso di malattia o incidente **fornendo assistenza di emergenza quando occorre;**

Or. en

*Motivazione*

*È opportuno cancellare "maternità" per evitare situazioni di abuso della direttiva. L'aiuto di emergenza è essenziale quando ci si sposta all'estero e significa assistenza durante un evento imprevisto, come un incidente ecc.*

## Emendamento 58

### Proposta di direttiva Articolo 14 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

c) *esibire* la convenzione stipulata con la famiglia ospitante che definisca diritti e obblighi della persona collocata alla pari, tra cui la somma di denaro che riceverà per le piccole spese, accordi che le permettano di frequentare corsi e la partecipazione ai quotidiani impegni familiari.

#### *Emendamento*

c) *presentare un contratto di lavoro giuridicamente vincolante che specifichi i diritti e gli obblighi contrattuali per la persona collocata alla pari e la famiglia ospitante, sulla cui base la persona collocata alla pari riceva vitto e alloggio in cambio di prestazioni come lavori domestici leggeri e la cura dei bambini nella famiglia ospitante e* la convenzione stipulata con la famiglia ospitante che definisca *chiaramente* diritti e obblighi della persona collocata alla pari, tra cui la somma di denaro che riceverà per le piccole spese, accordi che le permettano di frequentare corsi, *compreso un intero giorno libero a settimana*, e la partecipazione ai quotidiani impegni familiari, *con l'indicazione del numero massimo di ore quotidiane da dedicare alla partecipazione a tali impegni*.

Or. en

#### *Motivazione*

*Si veda GAATW (Global Alliance Against Traffic in Women), documento di lavoro 2013, "Au Pair: Challenges to safe Migration and Decent Work".*

## Emendamento 59

### Proposta di direttiva Articolo 14 – lettera c – comma 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*La somma di denaro minima per le piccole spese dovrebbe essere stabilita a livello nazionale, rendendola equivalente quanto meno al salario minimo in settori di lavoro analoghi nei paesi ospitanti ed*

*essere valida per tutte le persone collocate alla pari (senza che ciò osti all'applicazione di condizioni migliori).*

Or. en

## **Emendamento 60**

### **Proposta di direttiva Articolo 14 – lettera c – comma 1 c ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*L'orario di lavoro non deve superare le 25 ore settimanali, con un massimo giornaliero di cinque ore e almeno un'intera giornata libera a settimana, o di otto ore e due intere giornate libere a settimana.*

Or. en

## **Emendamento 61**

### **Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Si istituisce un meccanismo a livello nazionale che consente alle persone collocate alla pari di cambiare famiglia ospitante e, in caso di risoluzione improvvisa della convenzione, una persona collocata alla pari avrà a disposizione un mese per trovare una nuova famiglia ospitante, nel qual caso dovrà anche richiedere un nuovo permesso di soggiorno. La persona collocata alla pari può rimanere come ospite presso la nuova famiglia ospitante in attesa della risposta del servizio immigrazione. Le autorità competenti in materia di immigrazione tengono conto*

*dei motivi del cambio di famiglia ospitante quando rilasciano il nuovo permesso di soggiorno.*

Or. en

## **Emendamento 62**

### **Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione per ricercatori valida per un periodo minimo di un anno e la rinnovano se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6, 7 e 9. Se la durata prevista del progetto di ricerca è inferiore a un anno, l'autorizzazione è rilasciata per la durata del progetto.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione, **comprensiva di permesso di lavoro e di soggiorno**, per ricercatori valida per un periodo minimo di un anno e la rinnovano se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6, 7 e 9. Se la durata prevista del progetto di ricerca è inferiore a un anno, l'autorizzazione è rilasciata per la durata del progetto.

Or. en

## **Emendamento 63**

### **Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

4. Il periodo di validità di un'autorizzazione rilasciata ad un tirocinante corrisponde alla durata del tirocinio o ad un periodo massimo di un anno. In casi eccezionali, può essere prorogata una sola volta in forma di permesso ed esclusivamente per il tempo necessario al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa,

#### *Emendamento*

4. Il periodo di validità di di un'autorizzazione rilasciata ad un tirocinante **o di un permesso di soggiorno rilasciato ad un tirocinante non retribuito** corrisponde alla durata del tirocinio o ad un periodo massimo di un anno. In casi eccezionali, può essere prorogata una sola volta in forma di permesso ed esclusivamente per il tempo necessario al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dallo Stato

purché il titolare continui ad ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 6 e 12.

membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa, purché il titolare continui ad ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 6 e 12.

Or. en

## Emendamento 64

### Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri **possono respingere** una domanda se risulta che l'ente ospitante ha deliberatamente soppresso, nei 12 mesi immediatamente precedenti la data della domanda, i posti di lavoro che cerca di coprire attraverso la nuova domanda.

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri **respingono** una domanda se risulta che l'ente ospitante ha deliberatamente soppresso, nei 12 mesi immediatamente precedenti la data della domanda, i posti di lavoro che cerca di coprire attraverso la nuova domanda.

Or. en

## Emendamento 65

### Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo -1 (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***-1. I ricercatori, studenti, allievi, tirocinanti, volontari e persone collocate alla pari cittadini di paesi terzi hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante in virtù della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che***



*soggiornano regolarmente in uno Stato membro.*

Or. en

## **Emendamento 66**

### **Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, **lettera b)**, della direttiva 2011/98/UE, i ricercatori cittadini di paesi terzi hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante nei settori della sicurezza sociale, comprese le prestazioni familiari, di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

#### *Emendamento*

1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, **lettere a) e b)**, della direttiva 2011/98/UE, i ricercatori **e gli studenti** cittadini di paesi terzi hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante ***nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale e*** nei settori della sicurezza sociale, comprese le prestazioni familiari, di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Or. en

## **Emendamento 67**

### **Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. Ogni Stato membro fissa il limite massimo di ore per settimana o di giorni o mesi per anno in cui è permesso esercitare una siffatta attività, con un limite minimo di **20** ore per settimana, o l'equivalente in giorni o mesi per anno.

#### *Emendamento*

3. Ogni Stato membro fissa il limite massimo di ore per settimana o di giorni o mesi per anno in cui è permesso esercitare una siffatta attività, con un limite minimo di **10** ore per settimana, o l'equivalente in giorni o mesi per anno.

Or. en

## Emendamento 68

### Proposta di direttiva Articolo 24

#### *Testo della Commissione*

**Dopo** avere ultimato la ricerca o gli studi in uno Stato membro, **i cittadini di paesi terzi hanno diritto a soggiornare sul territorio di detto Stato membro** per un periodo di 12 mesi allo scopo di cercare lavoro o avviare un'impresa, se continuano a ricorrere i requisiti di cui all'articolo 6, lettera a) e lettere da c) a f). Per un periodo compreso fra tre e sei mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere chiesto di dimostrare che continuano a cercare lavoro o stanno avviando un'impresa. Dopo sei mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere altresì chiesto di dimostrare che hanno una reale opportunità di essere assunti o di avviare un'impresa.

#### *Emendamento*

**Qualunque disposizione per prorogare lo status di soggiorno dei ricercatori e degli studenti dopo** avere ultimato **le attività effettive** (la ricerca o gli studi) in uno Stato membro, **per le quali è stato rilasciato un permesso, deve essere facoltativa e restare competenza assoluta degli Stati membri, insieme alla durata di tale periodo. Si consiglia agli Stati membri di prendere in considerazione una proroga** per un periodo di **6 mesi per tali cittadini di paesi terzi** allo scopo di cercare lavoro o avviare un'impresa, se continuano a ricorrere i requisiti di cui all'articolo 6, lettera a) e lettere da c) a f). Per un periodo compreso fra tre e sei mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere chiesto di dimostrare che continuano a cercare lavoro o stanno avviando un'impresa. Dopo sei mesi, ai cittadini di paesi terzi può essere altresì chiesto di dimostrare che hanno una reale opportunità di essere assunti o di avviare un'impresa.

Or. en

#### *Motivazione*

*Proroga del periodo: il relatore non concorda con il periodo di 12 mesi e propone 6 mesi, dato che ritiene tale periodo sufficiente per le finalità indicate.*

## Emendamento 69

### Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**1 bis. È opportuno introdurre quote armonizzate nel numero di ammissioni di**

*ogni singola categoria di richiedenti/ricieste che ricevono un'autorizzazione a fini di ricerca, studio, scambio di studenti, formazione remunerata e non remunerata, servizio volontario e collocamento alla pari, quale misura per evitare rischi di abuso e frode da parte d'istituiti a livello nazionale, da concordare secondo la capacità degli Stati membri di soddisfare tali richieste, in base alle rispettive condizioni economiche, occupazionali e d'istruzione.*

Or. en

*Motivazione*

*Come previsto dal considerando 35.*

#### **Emendamento 70**

**Proposta di direttiva  
Articolo 25 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4 bis. Tali deroghe al diritto al ricongiungimento familiare non devono essere in contraddizione con l'idea della "fuga di cervelli" dai paesi terzi di origine, come già specificato nella direttiva. Inoltre, tale diritto dovrebbe essere conforme ai valori e principi riconosciuti dagli Stati membri; tale conformità giustifica la possibile adozione di misure restrittive ai sensi del considerando 11 della direttiva 2003/86/CE.*

Or. en

#### **Emendamento 71**

**Proposta di direttiva  
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro non supera i sei mesi, la ricerca può essere svolta in base alla convenzione di accoglienza stipulata nel primo Stato membro, purché il ricercatore disponga di risorse sufficienti nel secondo Stato membro e non vi sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana.)*

Or. en

*Motivazione*

*(Non concerne la versione italiana.)*

**Emendamento 72**

**Proposta di direttiva  
Articolo 26 – paragrafo 2 – alinea**

*Testo della Commissione*

Per periodi superiori a tre mesi, ma non a sei mesi, il cittadino di paese terzo ammesso come studente o tirocinante retribuito ai sensi della presente direttiva è autorizzato a svolgere parte degli studi o del tirocinio in un altro Stato membro, purché prima di trasferirsi in tale Stato membro abbia presentato all'autorità competente del secondo Stato membro:

*Emendamento*

Per periodi superiori a tre mesi, ma non a sei mesi, il cittadino di paese terzo ammesso come studente o tirocinante retribuito **o ricercatore** ai sensi della presente direttiva **può essere** autorizzato a svolgere parte degli studi o del tirocinio in un altro Stato membro, purché prima di trasferirsi in tale Stato membro abbia presentato all'autorità competente del secondo Stato membro **per la convalida e l'approvazione:**

Or. en

**Emendamento 73**

**Proposta di direttiva  
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c bis) una conferma documentata valida, che comprenda una valutazione del comportamento sociale, ottenuta dal precedente servizio acquisito, di avere conseguito il titolo accademico richiesto per essere accettato come studente, ricercatore o tirocinante retribuito in un ambito specifico ai fini di un progetto di ricerca, corso di studi e formazione.***

Or. en

## **Emendamento 74**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) l'elenco completo degli Stati membri in cui il ricercatore o lo studente intende recarsi sia reso noto prima del suo ingresso nel primo Stato membro;

a) l'elenco completo degli Stati membri in cui il ricercatore o lo studente ***ha dichiarato che*** intende recarsi sia reso noto prima del suo ingresso nel primo Stato membro;

Or. en

*Motivazione*

*(Non concerne la versione italiana).*

## **Emendamento 75**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 28 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. I familiari del ricercatore che si trasferisce in un secondo Stato membro conformemente agli articoli 26 e 27 sono autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, se la famiglia era già

1. I familiari del ricercatore che si trasferisce in un secondo Stato membro conformemente agli articoli 26 e 27 sono autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, se la famiglia era già

costituita nel primo Stato membro.

costituita nel primo Stato membro,  
*procedendo a un'analisi caso per caso.*

Or. en

*Motivazione*

*(Non concerne la versione italiana).*

## **Emendamento 76**

### **Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) *la prova del loro soggiorno nel primo Stato membro in qualità di familiari del ricercatore;*

*Emendamento*

b) *di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato;*

Or. en

## **Emendamento 77**

### **Proposta di direttiva Articolo 31 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di una tassa per l'esame delle domande presentate in conformità della presente direttiva. *L'importo* di tale tassa non può essere *tale da compromettere gli obiettivi della direttiva.*

*Emendamento*

Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di una tassa per l'esame delle domande presentate in conformità della presente direttiva. *Il livello* di tale tassa non può essere *eccessivo e sproporzionato rispetto allo status finanziario/capacità, in particolare per le categorie non remunerate come i tirocinanti e le persone collocate alla pari.*

Or. en

*Motivazione*

*Nella sentenza della causa C-508/10 Commissione europea contro Regno dei Paesi Bassi la*

*Corte di giustizia ha affermato che il livello delle tasse non deve essere sproporzionato o eccessivo. Per le categorie non remunerate dovrebbe essere prevista una sorta di agevolazione statale; è questa l'essenza dello Stato sociale europeo.*